

Rassegna giuridica

settembre 2011

Sommario

Norme europee

Unione europea

Consiglio europeo

Conclusioni sul *Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020*, pubblicate in GUUE del 2 settembre 2011, C 258..... 2

Parlamento europeo

Risoluzione del 27 settembre 2011, P7_TA-PROV(2011)0402, *sul sistema delle scuole europee*. 2

Risoluzione del 28 settembre 2011, P7_TA-PROV(2011) 427, *sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite*. 3

Norme italiane

Parlamento italiano

Decreto legislativo del 14 settembre 2011, n.167, *Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, pubblicato in GU 10 ottobre 2011, n. 236. 4

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione Prima Civile, Sentenza 15 settembre 2011, n. 18867 [sul tema dell'affidamento condiviso e ascolto del minore]..... 5

Sezione Prima Civile, *Sentenza 22 settembre 2011, n.19365* [sulla protezione del dato sensibile del minore] 6

Norme regionali

Regione Emilia-Romagna

Legge regionale 27 settembre 2011 n. 13, *Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)", della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna"*, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 settembre 2011, n. 145. 7

Norme europee

Unione europea

Consiglio europeo

Conclusioni sul *Quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020*, pubblicate in GUUE del 2 settembre 2011, C 258.

Il 5 aprile 2011 la Commissione aveva adottato la comunicazione intitolata "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020", che mirava a promuovere l'integrazione socio economica dei Rom negli Stati dove vivono e a creare misure volte a migliorare in generale la loro situazione.

Adesso il Consiglio europeo, nelle Conclusioni del 2 settembre 2011, ricorda innanzitutto i valori su cui si fonda l'Unione (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche) e che la lotta all'esclusione sociale, alle discriminazioni e alle ineguaglianze è un esplicito impegno dell'Unione europea, (sancito tra l'altro dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, nonché dagli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il Consiglio osserva altresì che, nonostante gli sforzi fatti a livello nazionale, europeo ed internazionale per far progredire l'inclusione dei Rom, questi sono ancora estremamente poveri, esclusi socialmente e ostacolati nell'esercitare i propri diritti fondamentali. Senza contare le discriminazioni nei loro confronti che sfociano in un accesso limitato all'istruzione e a posti di lavoro di qualità e che di fatto li costringono a livelli di reddito bassi, condizioni abitative non conformi, condizioni sanitarie estremamente precarie, aspettative di vita più brevi. Nel fare il punto della situazione il Consiglio osserva inoltre che l'adottare strategie a favore dei Rom non riguarderà alla fine solo queste minoranze etniche ma avrà direttamente ripercussioni sulla società, senza contare, nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi della strategia, lo spreco di capitale umano e la perdita di produttività enormi (quando le politiche nei loro confronti siano più esclusive che inclusive). Gli obiettivi principali fissati nella strategia Europa 2020 nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, saranno raggiunti solo con forti politiche nazionali e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli stessi Rom per migliorare le loro condizioni di vita; pertanto il Consiglio sollecita la Commissione a valutare i finanziamenti destinati alla promozione di politiche mirate nel contesto di una politica di allargamento, favorendo in tal modo anche lo scambio di migliori prassi. Si dovrà prestare particolare attenzione alla dimensione di genere in questi ambiti: a) accesso a un'istruzione di qualità, compresa la scuola della prima infanzia, nonché all'istruzione primaria, secondaria e superiore, con particolare riferimento all'eliminazione dell'eventuale segregazione a scuola, alla prevenzione dell'abbandono scolastico e alla riuscita della transizione dalla scuola all'occupazione; b) accesso all'occupazione; c) accesso all'assistenza sanitaria di qualità, comprese l'assistenza sanitaria preventiva e l'educazione alla salute, d) accesso agli alloggi, con particolare riferimento alle case popolari.

Si chiede infine di proseguire il monitoraggio rigoroso dell'attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, efficacissimo strumento per combattere la discriminazione fondata sull'origine.

Parlamento europeo

Risoluzione del 27 settembre 2011, P7_TA-PROV(2011)0402, *sul sistema delle scuole europee*.

Nella risoluzione del 27 settembre, il Parlamento europeo affronta l'argomento delle scuole e quello dei problemi ad esse collegati e ricorda l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione il quale sottolinea che una delle principali funzioni dell'Ue è proprio quella di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra gli Stati membri, sostenendo ed integrando la loro azione, anche direttamente se necessario purché si rispetti la responsabilità degli Stati per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento, l'organizzazione del sistema d'istruzione e le diversità culturali e linguistiche dei singoli Stati membri.

Il Parlamento ribadisce che le scuole europee hanno già la caratteristica di consentire agli alunni di affermare la propria identità culturale ed acquisire un elevato livello di conoscenza di almeno due lingue, compresa quella materna, ma che, proprio per questo, tale tipo di apprendimento deve essere

incoraggiato fino da piccoli tenendo presente la necessità di favorire il multiculturalismo, la comprensione ed il rispetto reciproci in un'Europa che sempre più richiede di essere davvero unita.

In quest'ottica, si rende necessario che il programma di studi delle scuole europee sia più compatibile con i sistemi di istruzione nazionali, in modo da facilitare la rapida reintegrazione degli alunni che rientrano nei loro paesi di origine.

Ma la questione importante da affrontare - oltre a quella, grave, dei tagli proposti ai bilanci delle scuole europee che costituiscono una serissima minaccia alla qualità educativa e all'adeguato funzionamento delle scuole - è quella del limbo giuridico in cui attualmente si trovano le scuole europee, che si manifesta nella mancanza di chiarezza dello status giuridico e giurisdizionale degli atti adottati dagli organi delle scuole, nei mezzi insufficienti per contestare tali atti dinanzi alle istanze nazionali, e nell'impossibilità di presentare ricorso al Mediatore europeo.

Il Parlamento, nell'osservare che lo status giuridico intergovernativo delle scuole europee necessita di un profondo cambiamento, afferma che forse, quello maggiormente auspicato dovrebbe essere tale da consentire all'Unione di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o addirittura completare l'azione degli Stati membri (senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza) e di adottare atti giuridicamente vincolanti; che le scuole europee dovrebbero dipendere direttamente dall'Unione, e raccomanda agli Stati membri di collaborare con l'Unione nella fase di stesura dei propri programmi scolastici nazionali, facendo fruttare l'esperienza delle scuole europee in materia pedagogica, in modo da ravvicinare i sistemi nazionali con quelli delle scuole europee. Chiede inoltre con forza che l'assunzione di personale locale risponda a criteri di eccellenza, che si assicuri la qualità dell'insegnamento, la formazione e le sostituzioni in caso di assenze e che il Consiglio superiore garantisca che le competenze professionali del personale siano valutate da ispettori; sottolinea poi il ruolo peculiare dei programmi scolastici di materie come le lingue, ma anche la storia e la geografia nel rafforzamento di un'identità comune europea.

Infine affronta i problemi legati alla disabilità e alla necessità di farsi carico degli alunni con esigenze educative specifiche: l'Unione europea deve spingere le scuole a fare tutto il possibile per aumentare le loro competenze in materia di istruzione degli alunni disabili e chiede per questi che si vigili seriamente sulla dimensione delle classi che accolgono questi ragazzi e di garantire la loro piena integrazione.

Risoluzione del 28 settembre 2011, P7_TA-PROV(2011) 427, *sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite.*

La Risoluzione del 28 settembre 2011 affronta un tema di grande importanza per l'estensione dell'uguaglianza nei diritti umani anche al campo dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Il Parlamento, ricorda vari documenti giuridici¹ considerati passi fondamentali per l'attuazione dei diritti dell'uomo, come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (quest'ultima, all'articolo 21, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata - fra le altre citate - sulle tendenze sessuali) e in tal modo ci guida nel comprendere come il problema sia sentito urgente vista la legislazione vigente - tutt'altro che omogenea - degli Stati membri.

Infatti, se in alcuni Stati la legislazione per combattere le discriminazioni fondata sulle tendenze sessuali riguarda non soltanto l'ambito dell'occupazione, ma anche gli altri ambiti specificati nella direttiva del 2000 sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza² (come, per esempio, la normativa italiana che contiene un valido riferimento all'art. 3 della Costituzione), altri Paesi estendono le

¹ Tra quelli citati troviamo anche la risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010, n. P7_TA(2010)0489 *sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea* dove si rimarcava la necessità di codificare nuovi diritti capaci di rispondere alle minacce portate alla libertà, come quelli relativi alla libertà scientifica, di coscienza e conoscenza, di identità di genere o di orientamento sessuale e chiedeva all'Unione e agli Stati membri di prestare una particolare attenzione, in particolare mediante una politica di accoglienza, ai cittadini dei paesi terzi vittime di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e il sesso ed esprimeva profonda preoccupazione per l'intensificarsi di violazioni dei diritti umani perpetrate nel mondo a danno di persone a causa del loro orientamento sessuale e condanna ogni atto di violenza nei loro confronti.

² Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, *che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.*

loro leggi solo parzialmente per coprire ambiti diversi dall'occupazione, mentre in altri ancora questa lotta riguarda esclusivamente gli ambiti citati nella direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione.

Tuttavia, da questo momento, il documento che in Europa dovrebbe spingere gli Stati membri a legiferare in maniera più specifica, è proprio la risoluzione (2011)427 che affronta il tema dell'orientamento sessuale, e della sua tutela, in modo estremamente diretto collegandosi alla risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite adottata durante la 17a sessione del Consiglio il 17 giugno 2011³, prima risoluzione dedicata specificatamente all'orientamento sessuale e all'identità di genere sostenuta da Stati di tutte le regioni del mondo ed elaborata dal Sud Africa, dove si ribadisce che i diritti umani sono diritti universali e devono essere applicati a tutti nello stesso modo indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Nel documento, il Parlamento si dichiara anche favorevole all'organizzazione di un dibattito ad alto livello in occasione della 19a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che si svolgerà nella primavera 2012, ai fini di un dialogo sulla questione delle leggi, delle pratiche discriminatorie e degli atti di violenza perpetrati a causa dell'orientamento sessuale; ribadisce la propria preoccupazione per le numerose violazioni dei diritti umani e le diffuse discriminazioni connesse all'orientamento sessuale e all'identità di genere sia nell'Unione europea che nei Paesi terzi e chiede di non dimenticare che gli Stati membri sono obbligati a dare protezione e asilo ai cittadini di Paesi terzi che fuggono da persecuzioni fondate sull'orientamento sessuale nei rispettivi paesi di origine, così come previsto dalla direttiva 2004/83/CE⁴.

Il Parlamento nel condannare qualsiasi trattamento discriminatorio effettuato nei confronti di queste persone, non risparmia quei Paesi che, anche all'interno dell'Unione, condannano l'omosessualità, la bisessualità o la transessualità percependole ancora come una malattia mentale e chiede maggiore convinzione da parte degli Stati nell'affrontare in modo efficace le disuguaglianze su questo tema. E l'invito è esteso alla Commissione e all'Organizzazione mondiale della sanità che dovrebbe depennare completamente i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali garantendo una riclassificazione non "patologizzante" in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie.

Norme italiane

Parlamento italiano

Decreto legislativo del 14 settembre 2011, n.167, *Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, pubblicato in GU 10 ottobre 2011, n. 236.

In attuazione della delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita economica, è stato approvato e pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.Lgs. del 14 settembre 2011 n. 167. Il decreto raduna la normativa in materia di apprendistato vigente in un unico testo normativo di sette articoli, abroga alcune leggi precedenti, e stabilisce un regime transitorio di non più sei mesi per riformare e semplificare la disciplina dell'apprendistato.

Il primo articolo del decreto definisce innanzitutto l'apprendistato come "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani" e, al secondo comma, ne prevede le tre nuove tipologie contrattuali: l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale che è destinato a soggetti di età compresa tra quindici e venticinque anni, per un periodo non superiore a quattro anni; l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, riguardante i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni, per una durata massima pari a tre anni, con la sola eccezione delle figure professionali del settore artigiano, per le quali tale periodo è esteso fino a cinque

³ Risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, *sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere*.

⁴ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, *recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*.

anni (tale contratto, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età); l'apprendistato di alta formazione e ricerca, per i ragazzi dai diciotto ai ventinove anni.

L'uniformazione su tutto il territorio nazionale della regolamentazione e gestione dell'apprendistato professionalizzante è demandato alla contrattazione nazionale: la durata, anche minima, del contratto e la modalità di erogazione della formazione volta ad acquisire competenze tecnico-professionali potrà essere stabilita da accordi interconfederali e contratti nazionali. Questi potranno stabilire modalità e regole anche per contratti di apprendistato per attività stagionali.

La nuova disciplina, oltre a semplificare il sistema normativo vigente, individuare procedure, requisiti e modalità di attuazione diverse per le tre tipologie di apprendistato, durata del contratto e ruolo della contrattazione nazionale, cambia fortemente la parte che riguarda l'età per intraprendere l'apprendistato di primo livello: infatti il decreto modifica l'età prevista dal diritto finora vigente (in particolare l'art. 1, comma 662 della legge n. 296/2006 la quale ha elevato a sedici anni l'età minima anche per poter stipulare legalmente un contratto di lavoro, anche di apprendistato⁵) e prevedendo la possibilità, per i minori che abbiano compiuto quindici anni, di lavorare con il contratto di apprendistato completando il ciclo di studi (e quindi assolvendo l'obbligo scolastico), visto che nel contratto è prevista anche un'attività di formazione.

D'altra parte, se il fine della norma risponde al tentativo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro rendendo i minori adolescenti utilizzabili già a quindici anni -che in questo modo possono essere assunti in tutti i settori di attività, privati e pubblici, per ottenere la qualifica e il diploma professionale assolvendo contemporaneamente anche l'obbligo di istruzione - tuttavia, nel riflettere sulla nuova disciplina, non si possono nascondere i dubbi che il nuovo decreto legislativo pone circa l'opportunità di far coesistere, in un'età così giovane, l'impegno dello studio con quello lavorativo.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sezione Prima Civile, Sentenza 15 settembre 2011, n. 18867 [sul tema dell'affidamento condiviso e ascolto del minore]

Con la sentenza 18867/2011, la prima sezione della Corte di Cassazione si inserisce in quel filone giurisprudenziale relativo all'applicabilità dell'affidamento condiviso dei figli quando -in sede di audizione- da questi ultimi venga espressa la volontà di non volere continuare ad avere rapporti con uno dei genitori.

Nella sentenza emerge che, tra i principi su cui si fonda la legge 54/2006 che disciplina l'affidamento condiviso ancorata saldamente al principio della bigenitorialità, trova spazio anche l'applicazione dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite sull'ascolto del minore: infatti il codice civile all'art. 155 sexies dispone che nei procedimenti dove si decide l'affidamento di un minore, questo ha diritto ad essere ascoltato (*"il giudice dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento"*).

La Corte nella sua valutazione - e coerentemente con l'orientamento che ritiene fondamentale l'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio quando si tratta di gravi conflitti tra gli ex coniugi e dinamiche familiari difficili da dirimere - spiega che il netto rifiuto di intraprendere qualsiasi rapporto con uno dei genitori (in questo caso la madre) manifestato da un minore rende impensabile disporre l'affidamento ad entrambi i genitori oppure quello esclusivo al genitore

⁵ Limite fino al 2006 individuato nella legge 977/1967, successivamente modificata dalla legge 345/1999 che fissava come età minima di ammissione al lavoro i quindici anni compiuti.

oggetto del rifiuto e che occorra attenersi al dettato normativo di cui agli artt. 155, 155 bis e 155 sexies del codice civile *"non tanto per carenze materne, ma ineccepibilmente, (...) ritenendo che l'affidamento soltanto o anche alla madre della minore la quale a tanto si era recisamente opposta in sede di sua doverosa audizione, fosse contrario all'interesse superiore della figlia stessa, e, dunque, correttamente privilegiando il prescritto criterio legale"*.

Sezione Prima Civile, *Sentenza 22 settembre 2011, n. 19365* [sulla protezione del dato sensibile del minore]

L'oggetto della sentenza n. 19365/2011 è la richiesta di accesso agli atti avanzata da un docente di un istituto di Palermo che si era visto precedere, nella graduatoria, da due colleghi genitori di un bambino disabile ai sensi della legge 104/92 e che, in quanto tali, avevano beneficiato di un particolare punteggio previsto proprio per i motivi di salute del figlio. Il professore aveva inviato una lettera alla segreteria della scuola, avanzando la richiesta di accesso alla documentazione attestante l'invalidità del figlio e lamentando che la graduatoria da lui contestata fosse stata formulata sul presupposto errato della sussistenza dei requisiti capaci di far godere agli altri due professori in questione i benefici di cui alla legge 104/92.

Il Tribunale di Palermo riteneva che l'informazione relativa allo stato di salute del figlio minore dei ricorrenti costituisse un dato personale sensibile⁶ esclusivamente con riguardo al minore in quanto capace di rivelare lo stato di salute del minore soltanto. Mentre per quanto riguardava i genitori, l'informazione connessa allo stato di salute del figlio costituisse mero dato personale⁷.

Invece, nel pronunciarsi sul caso, la Corte di Cassazione stabilisce il principio secondo cui ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio e l'esperienza storica abbia dimostrato che possa dar luogo a situazioni discriminatorie, viene protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona. Infatti la Corte, dopo aver premesso che la protezione assegnata ai dati sensibili non solo è più forte ma è anche qualitativamente diversa, perché va a sottolineare l'interesse pubblico ad un trattamento di tutela dei principi fondamentali di convivenza democratica e sociale, da quella assegnata ai dati meramente personali, stabilisce che la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del codice sulla riservatezza, sia dal minore stesso sia da altre persone, come i genitori, ai quali la legge - nel nostro caso, la n. 104 del 1992, riconosca il diritto di ottenere un beneficio come conseguenza di un obbligo di assistenza.

⁶ L'art. 4, lett. d, del Codice della Privacy - Dlgs 196/2003, definisce col termine "dati sensibili" quei *"dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

⁷ L'art. 4, lett. b, del Codice della Privacy - Dlgs 196/2003, definisce "dato personale" si intende *"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"*

Norme regionali

Regione Emilia-Romagna

Legge regionale 27 settembre 2011 n. 13, Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)", della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna", pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 settembre 2011, n. 145.

Allo scopo di dare coerenza e rendere uniforme il complesso normativo che disciplina l'attività del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l'Emilia-Romagna ha adottato la legge in analisi che prevede alcune modifiche alle disposizioni preesistenti. In particolare viene stabilito che i tre garanti regionali (il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale) debbano reciprocamente segnalarsi le situazioni d'interesse comune, coordinare la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze, e collaborare con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) vigilando sull'operato dei mezzi di comunicazione e segnalando agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse. Viene stabilito che, in caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza o del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, potranno essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente e solo per un periodo massimo di tre mesi.

Inoltre, sono specificate alcune disposizioni aventi carattere non omogeneo: la competenza e l'esperienza professionale del Garante per l'infanzia devono essere almeno quinquennali; viene stabilita l'incompatibilità dell'incarico di Garante con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi; ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum; la durata dell'incarico è quinquennale e non può essere riletto; la sede del Garante è presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25; infine, per lo svolgimento delle sue funzioni il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.